

Dicastero Amministrazione

MESSAGGIO MUNICIPALE

No. 1811/2014 chiedente la modifica di alcuni articoli del Regolamento comunale a seguito di modifiche legislative di rango superiore nonché del Regolamento organico dei dipendenti comunali

All'Onorando Consiglio Comunale,

On. Signor Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,

come già anticipato in occasione della presentazione del messaggio municipale no. 1739 del 26 marzo 2013, i vari Regolamenti comunali sono viepiù soggetti a modifiche dettate soprattutto dai cambiamenti di Leggi di rango superiore.

In particolare si richiamano le decisioni adottate dal Parlamento sull'adozione/modifiche delle seguenti Leggi:

- modifica Legge organica comunale;
- Adozione nuova Legge sulle procedure amministrative;
- Modifica Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti;

modifiche che vanno a toccare il nostro Regolamento comunale e il Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Paradiso e delle sue Aziende. In aggiunta vengono proposte puntuali modifiche del Regolamento organico dettate dall'applicazione.

Di seguito presentiamo dunque le modifiche per le quali invitiamo il legislativo a pronunciarsi:

A) Modifiche al Regolamento comunale (RC)

Vengono proposte le seguenti modifiche:

Situazione attuale	Nuova proposta	Eventuale commento
Art. 10 lett. o) – Attribuzioni Nomina con il sistema proporzionale i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale	Art. 10 lett. o) Nomina a maggioranza semplice i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale	<i>Articolo aggiornato a seguito della modifica dell'art. 13 cpv. 1 lett. p) LOC.</i>

<p>Art. 13 cpv. 4 e 5 (Sessioni ordinarie)</p> <p>⁴Il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi può prorogare di 2 mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.</p> <p>⁵Il Consiglio di Stato su istanza motivata del Presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4.</p>	<p>Art. 13 cpv. 4 e 5</p> <p>⁴Il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Municipio e per giustificati motivi, può prorogare di 2 mesi al massimo i termini del cpv. 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.</p> <p>⁵Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del Presidente, può prorogare eccezionalmente i termini dei cpv. 3 e 4; la richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre.</p>	<p><i>Modifiche apportate a seguito dei cambiamenti intervenuti agli art.li 17 cpv. 1, rispettivamente 49 cpv. 4 e 5 LOC</i></p>
<p>Art. 21 cpv. 1, 8 e 9 (Messaggi municipali e rapporti commissionali)</p> <p>¹I Messaggi del Municipio al Consiglio comunale, formulati per iscritto, devono essere trasmessi immediatamente ai Consiglieri comunali e comunque almeno 30 giorni prima della seduta.</p> <p>⁸I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati dal Municipio prima della deliberazione del Consiglio comunale.</p> <p>⁹Con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio comunale può rinviare i messaggi al Municipio.</p>	<p>Art. 21 cpv. 1, 8 e 9</p> <p>¹I messaggi al Consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri comunali almeno 30 giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.</p> <p>⁸I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere ritirati dal Municipio prima della deliberazione del consiglio comunale.</p> <p>⁹Con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio comunale può rinviare i messaggi al Municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.</p>	<p><i>Modifiche apportate a seguito dei cambiamenti intervenuti agli art.li 33 cpv. 1, 56 cpv. 1, rispettivamente 57 LOC</i></p>
<p>Art. 26 cpv. 4 (votazioni)</p> <p>⁴La proposta di emendamento è una proposta alternativa a quella municipale, ovvero una proposta presentata in sede di rapporto commissionale o di seduta del legislativo, dai contenuti marcatamente o limitatamente divergenti rispetto alla proposta municipale.</p> <p>Art. 26 cpv. 6</p> <p>⁶Le proposte di emendamento aventi carattere sostanziale, se accettate dal Consiglio comunale, sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi dalla</p>	<p>Art. 26 cpv. 4</p> <p>⁴La proposta di emendamento, presentata per iscritto, è una proposta alternativa a quella municipale, ovvero una proposta presentata in sede di rapporto commissionale o di seduta del legislativo, dai contenuti marcatamente o limitatamente divergenti rispetto alla proposta municipale.</p> <p>Art. 26 cpv. 6</p> <p>⁶Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale e se condivise dal</p>	<p><i>Modifiche apportate a seguito dei cambiamenti intervenuti agli art.li 38 cpv. 2 LOC</i></p>

<p>seduta. E' riservato l'art. 162 cpv. 3 LOC.</p>	<p>municipio, possono essere decise seduta stante. Negli altri casi, l'oggetto deve essere rinviato al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi. E' riservato l'art. 162 cpv. 3 LOC.</p>	
<p>Art. 58 (spese non preventivate)</p> <p>Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo complessivo di fr. 60'000.--.</p>	<p>Art. 58</p> <p>Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo complessivo definito dall'art. 5a del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale.</p>	<p><i>Con l'introduzione dell'art. 5a del RALOC diviene opportuno adeguare pure l'art. 58 RC. Per evitare di dover in futuro nuovamente apportare modifiche ai valori, a Regolamento comunale si è ritenuto opportuno richiamare direttamente l'articolo di legge.</i></p>
<p>Art. 62 cpv. 4 (ispezione degli atti)</p> <p>I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione comunale.</p>	<p>Art. 62 cpv. 4</p> <p>I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione comunale. Sono riservate modalità di preparazione e di svolgimento della seduta attraverso un sistema di gestione elettronica dei documenti ai sensi dell'art. 98 LOC.</p>	
<p>Art. 72 lett. c) (Segretario comunale)</p> <p>E' responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Comune.</p>	<p>Art. 72 lett. c)</p> <p>È responsabile della corretta gestione dell'archivio amministrativo e dell'archivio storico del Comune in base alla legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici.</p>	<p><i>Modifica apportata a seguito cambiamento intervenuto all'art. 138 lett. c) LOC</i></p>
<p>Art. 76 (altri dipendenti)</p> <p>Il gerente dell'agenzia AVS e il Segretario/a della Commissione Tutoria regionale hanno le mansioni loro assegnate dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie.</p>	<p>Art. 76</p> <p>Il gerente dell'agenzia AVS e il/la Presidente e Segretario/a dell'Autorità Regionale di Protezione hanno le mansioni loro assegnate dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie.</p>	<p><i>Articolo aggiornato tenuto conto dell'introduzione della nuova Legge</i></p>
<p>Art. 118 cpv. 3 e 4 (polizia locale – norma generale)</p> <p>³Non disponendo di mezzi sufficienti, il Municipio richiederà l'intervento della polizia cantonale</p> <p>⁴Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.</p>	<p>Art. 118 cpv. 3 e 4</p> <p>³abrogato</p> <p>⁴Sono riservati la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale</p>	<p><i>Modifiche apportate a seguito dell'introduzione della nuova Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo</i></p>

	e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 e il relativo regolamento di applicazione.	2011 (LCPol) e relativo RLCPol
Art. 169 cpv. 2 (Regolamenti) I regolamenti sono esposti al pubblico, previo avviso agli albi comunali, per un periodo di 30 giorni, durante il quale è data facoltà di referendum. Essi sono successivamente trasmessi al Consiglio di Stato per l'approvazione.	Art. 169 cpv. 2 I regolamenti devono essere esposti al pubblico, previo avviso agli albi comunali, per un periodo di 45 giorni, durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell'art. 75 LOC. Essi sono successivamente trasmessi al Consiglio di Stato per l'approvazione.	<i>Modifica apportata a seguito del cambiamento intervenuto all'art. 187 lett. b) LOC.</i>
Art. 170 cpv. 3 (Ordinanze municipali) Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di almeno 15 giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.	Art. 170 cpv. 3 Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di almeno 30 giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.	<i>Modifica apportata a seguito dell'introduzione della nuova Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).</i>

B) Modifiche al Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD)

Situazione attuale	Nuova proposta	Eventuale commento
Art. 38 cpv. 2 (misure cautelari – sospensione in caso d'inchiesta) La decisione di sospensione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.	Art. 38 cpv. 2 La decisione di sospensione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro trenta giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.	<i>Modifica apportata a seguito dell'introduzione della nuova Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).</i>
Art. 44 cpv. 7 (classificazione delle funzioni) Assistente di cura CRS ** * * * Ausiliario di cura CRS non diplomato /Collaboratore sanitario CRS	Art. 44 cpv. 7 Assistente di cura CRS/ Addetto alle cure sociosanitarie CFP ** * * * Ausiliario di cura CRS/Collaboratore sanitario CRS	<i>Vengono introdotte nuove specifiche funzionali per i collaboratori della Casa per anziani in linea con i nuovi titoli di studio.</i>

<p>Art. 55 (Indennità per il servizio notturno e festivo)</p> <p>Per i dipendenti del corpo di polizia e della Residenza Paradiso che per esigenze di servizio prestano la loro attività durante le ore notturne e durante i giorni festivi, viene corrisposta un'indennità oraria pari a quella dei dipendenti dello Stato.</p>	<p>Art. 55</p> <p>Per i dipendenti che per esigenze di servizio prestano la loro attività durante le ore notturne e durante i giorni festivi (turni a orari speciali), viene corrisposta un'indennità oraria pari a quella dei dipendenti dello Stato.</p>	<p><i>La possibilità di applicare l'indennità per il servizio notturno e festivo è ampliata ad altri servizi, per cui l'articolo viene modificato tenendo conto delle nuove esigenze.</i></p>
<p>Art. 58 cpv. 1, lett. a) (indennità per economia domestica, per figli e persone a carico)</p> <p>Ai dipendenti comunali sono concessi i seguenti assegni annuali:</p> <p>a) Indennità per economia domestica conformemente all'art. 13 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.</p>	<p>Art. 58 cpv. 1, lett. a)</p> <p>Ai dipendenti comunali sono concessi i seguenti assegni annuali:</p> <p>a) abrogato</p>	<p><i>La modifica si rende necessaria a seguito della decisione del Parlamento cantonale di abrogazione dell'indennità in questione con conseguente modifica della Legge sugli stipendi. Il Municipio ha deciso a sua volta di abrogarla dal ROD con effetto 31.12.2014.</i></p>
<p>Art. 74 cpv. 1 e 2 (congedi pagati)</p> <p>¹I dipendenti hanno diritto ai seguenti congedi pagati:</p> <p>a) per affari sindacali come pure per la formazione sindacale, al massimo 8 giorni all'anno;</p> <p>b) per cariche pubbliche al massimo 12 giorni all'anno;</p> <p>c) per volontariato sociale e per il congedo gioventù, al massimo 8 giorni all'anno;</p> <p>d) per l'attività di sportivo d'élite come pure per la frequenza dei corsi di Gioventu e Sport 8 giorni all'anno;</p> <p>e) per matrimonio e unione domestica registrata 8 giorni consecutivi;</p> <p>f) per malattia grave del coniuge, del partner registrato, dei figli della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 10 giorni all'anno;</p> <p>g) per decesso del coniuge o del partner registrato o di figli 5 giorni consecutivi;</p> <p>h) per decesso dei genitori, di fratelli o sorelle 3 giorni consecutivi;</p> <p>i) per nascite di figli 5 giorni da prendere di seguito o singolarmente entro tre mesi dall'evento;</p> <p>l) per decesso di nonni, suoceri, cognati, nipoti e zii, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, per trasloco o altre circostanze speciali in famiglia 1 giorno.</p>	<p>Art. 74 cpv. 1 e 2</p> <p>¹I dipendenti hanno diritto ai seguenti congedi pagati:</p> <p>a) per affari sindacali come pure per la formazione sindacale, al massimo 8 giorni lavorativi all'anno;</p> <p>b) per cariche pubbliche al massimo 12 giorni lavorativi all'anno;</p> <p>c) per volontariato sociale e per il congedo gioventù, al massimo 8 giorni lavorativi all'anno;</p> <p>d) per l'attività di sportivo d'élite come pure per la frequenza dei corsi di Gioventu e Sport 8 giorni lavorativi all'anno;</p> <p>e) per matrimonio e unione domestica registrata 8 giorni lavorativi consecutivi;</p> <p>f) per malattia grave del coniuge, del partner registrato, dei figli della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 10 giorni lavorativi all'anno;</p> <p>g) per decesso del coniuge o del partner registrato o di figli 5 giorni lavorativi consecutivi;</p> <p>h) per decesso dei genitori, di fratelli o sorelle 3 giorni lavorativi consecutivi;</p> <p>i) per nascite di figli 5 giorni lavorativi da prendere di seguito o singolarmente entro tre mesi dall'evento;</p> <p>l) per decesso di nonni, suoceri, cognati,</p>	<p><i>Analogamente a quanto apportato alla LORD, nell'applicazione dei giorni di congedo si è ritenuto di porre chiarezza nella terminologia, confermando così una prassi consolidata.</i></p>

<p>²Il congedi di cui al cpv. 1 lett. a), b), c), d) sono concessi unicamente per attività in associazioni, istituzioni, con sede in Svizzera, compatibilmente con le esigenze di servizio e non possono superare, se cumulati, un limite di 12 giorni all'anno.</p>	<p>nipoti e zii, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, per trasloco o altre circostanze speciali in famiglia 1 giorno lavorativo.</p> <p>²Il congedi di cui al cpv. 1 lett. a), b), c), d) sono concessi unicamente per attività in associazioni, istituzioni, con sede in Svizzera, compatibilmente con le esigenze di servizio e non possono superare, se cumulati, un limite di 12 giorni lavorativi all'anno.</p>	
<p>Art. 74 cpv. 3 (congedi pagati)</p> <p>³Il dipendente ha inoltre il diritto di assentarsi dal posto di lavoro il tempo strettamente necessario per presentarsi a visite mediche o dentistiche, sottoporsi a terapie ordinate dal medico, partecipare ai funerali di un collega di lavoro o di un parente, a ispezioni militari o a comparse davanti ad autorità. In questi casi il permesso va chiesto al capo del personale.</p>	<p>Art. 74 cpv. 3</p> <p>³Il dipendente ha inoltre il diritto di assentarsi dal posto di lavoro il tempo strettamente necessario per presentarsi a visite mediche o dentistiche, sottoporsi a terapie ordinate dal medico, partecipare ai funerali di un collega di lavoro o di un parente, a ispezioni militari o a comparse davanti ad autorità. In questi casi il permesso va chiesto al capo del personale. Le assenze programmabili di visite mediche o dentistiche, sottoporsi a terapie ordinate dal medico e simili devono tenere conto delle esigenze di servizio. Chi lavora a tempo parziale deve programmare queste assenze durante il tempo libero.</p>	<p><i>L'articolo viene completato regolando meglio le assenze richieste dal dipendente in tempo di lavoro per visite mediche, dentistiche, ecc., e soprattutto che queste tengano in debito conto le esigenze poste dal servizio.</i></p>
<p>Art. 88 cpv. 1 (stipendio in caso di assenze per malattia o infortunio)</p> <p>¹In casa di assenza per malattia professionale e non professionale, infortunio professionale e non professionale o evento coperto in base alla Legge federale sull'assicurazione militare, il dipendente ha diritto allo stipendio intero per un periodo di 720 giorni.</p>	<p>Art. 88 cpv. 1</p> <p>¹In caso di assenza per malattia professionale e non professionale, infortunio professionale e non professionale o evento coperto in base alla Legge federale sull'assicurazione militare, il dipendente ha diritto allo stipendio intero per i primi 360 giorni di assenza e il 90% per i successivi 360 giorni di assenza. In tal caso l'indennità per figli non subisce riduzioni.</p>	<p><i>L'articolo viene adeguato ad una medesima modifica apportata alla LORD e necessaria ad una corretta applicazione del diritto federale. Infatti la Legge federale sulla previdenza professionale a cui fanno poi riferimento i singoli Istituti di previdenza, fra cui la Cassa pensione dei dipendenti dello Stato, determinano il versamento di una rendita pensionistica in caso di invalidità sopraggiunta prima del termine in cui il dipendente ha diritto di percepire lo stipendio, solo nella misura in cui il dipendente non ha diritto al salario integrale. Nel nostro caso, secondo quanto previsto dall'art. 88 ROD, la rendita LPP subentrerebbe ad estinzione dei 720 giorni. La modifica va a sanare quei casi in cui il dipendente al</i></p>

		<i>quale subentra una decisione Al prima della scadenza dei 720 giorni. Infatti in tal caso ai sensi dell'art. 100 ROD si interrompe il rapporto d'impiego e di conseguenza il versamento del salario, senza che il dipendente possa beneficiare della rendita di cassa pensione.</i>
--	--	---

Il Municipio ha sottoposto le modifiche del ROD alla commissione del personale la quale, riunitasi in data 22 ottobre 2014, ha espresso preavviso consultivo favorevole.

Come già indicato in precedenti messaggi municipali, non escludiamo successivi aggiornamenti/adattamenti ai nostri Regolamenti comunali, dettati dalla maggiore flessibilità nell'adattare testi legislativi cantonali per rapporto alle esigenze reali della società.

Per questi motivi, visto quanto precede si invita a voler

risolvere

1. *gli articoli 10 lett. o), 13 cpv. 4 e 5, 21 cpv. 1, 8 e 9, 26 cpv. 4, 26 cpv. 6, 58, 62 cpv. 4, 72 lett c), 76, 118 cpv. 3 e 4, 169 cpv. 2, 170 cpv. 3 del Regolamento comunale sono modificati ai sensi dei considerandi;*
2. *gli articoli 38 cpv. 2, 44 cpv. 7, 55, 58 cpv. 1 lett a), 74 cpv. 1 e 2, 74 cpv. 3 e 88 cpv. 1 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Paradiso sono modificati ai sensi dei considerandi;*
3. *l'entrata in vigore avverrà con la crescita in giudicato della decisione di ratifica del Consiglio di Stato, e per delega, della Sezione Enti Locali.*

Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco

Avv. Ettore Vismara

Il Segretario

Waldo Pfund

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere Pubbliche	Petizioni
		●